



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
COMMISSARIO AD ACTA**

---

*Assunto il 12/12/2023*

*Numero Registro Dipartimento 1865*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 18698 DEL 12/12/2023**

**Oggetto:** Riesame con valenza di rinnovo (ex art.29ter e 29octies del D. Lgs. N. 152/2006) della Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 1576/2009 per il “Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non” nel Comune di Tortora (CS) - ditta Co.Gi.Fe. Ambiente srl

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## **IL DIRIGENTE DELEGATO DAL COMMISSARIO AD ACTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA SENTENZA 01043/2023 DEL TAR CALABRIA**

### **VISTI:**

- la Legge n. 241 del 07/08/1990, recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
  - il D.P.R. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
  - la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
  - il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
  - il Decreto legislativo. n. 152 del 03.04.2006, recante “Norme in materia ambientale”, e sue successive modifiche e integrazioni, nel seguito D.Lgs. 152/06;
  - il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la D.G.R. n. 749/2009;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012, recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
  - il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI”;
  - il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" contenente modifiche al Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
  - il Piano Regionale Rifiuti 2016 e s.m.i.;
  - i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
  - la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
  - la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
  - il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro-organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
  - il DDG n. 7859 del 13/07/2022 avente ad oggetto “Istituzione delle Posizioni Organizzative di Terza Fascia relative ai procedimenti autorizzatori ambientali VIA – AIA – VINCA – PAUR - VAS in stretta correlazione al funzionamento delle attività della “Struttura Tecnica di Valutazione (STV)” e della “Struttura Tecnica di Valutazione straordinaria (STVs)” e rispettive assegnazioni”;
  - la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3”;

- la sentenza n. 01043/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, pubblicata in data 17.07.2023 e pronunciata su ricorso proposto da CO.GI.FE. Ambiente s.r.l nel procedimento n. 1098/2022 R.G., che dispone la nomina, quale commissario ad acta, del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ministero;

**CONSIDERATO**, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, che:

- l'impianto gestito dalla società Co.Gi.Fe. Ambiente srl, è una piattaforma per il trattamento di rifiuti esistente ed autorizzata all'esercizio sin dal 1990 dal Comune di Tortora e poi dalla Regione Calabria, ai sensi del DPR 915/82;
- l'opera è stata oggetto di provvedimento di VIA (in relazione al solo ingresso in impianto di rifiuti pericolosi) con provvedimento del Dipartimento Ambiente (oggi Territorio e Tutela dell'Ambiente) di cui al DDG n. 6630 del 26.04.2005;
- l'autorizzazione è stata rinnovata ed integrata con ordinanza commissariale n. 1540 del 30/07/2001 da parte del Commissario Delegato, con Ordinanza n. 5052, a seguito di Conferenza dei Servizi ex. Art. 208 comma 20, ai sensi dell'art. 208 e 210 del D.lgs 152/06;
- l'installazione è stata autorizzata con AIA di cui al DDG n. 1576/2009, in ragione dell'entrata in vigore del D.lgs. 59/2005;
- in data 23 aprile 2014 il Sindaco del Comune di Tortora, con ordinanza n. 20, ha disposto la chiusura dell'istallazione;
- con sentenza del 16 marzo 2015 il Tribunale del Riesame di Cosenza (proc. n. 15/2015 R.G.TL) è stato disposto il dissequestro dell'istallazione, successivamente confermato con sentenza n. 9461/2015 del 17 novembre 2015 della Cassazione Penale Sez. III;
- con sentenza n. 268/2016 del 05 febbraio 2016, il TAR Calabria ha annullato l'ordinanza n. 20/2014 emessa dal Comune di Tortora di chiusura dell'istallazione;
- con nota prot. 358202 del 16.11.2017 il Dipartimento Ambiente ha richiesto al gestore dell'installazione la presentazione dell'istanza di V.Inc.A. presso la Regione Basilicata, Autorità Competente per la tutela del SIC "Valle del Noce", sito rete natura 2000 limitrofo all'impianto, e disposto altresì la sospensione in impianto di ogni attività (anche l'ingresso in impianto dei rifiuti liquidi per la formazione del substrato nutritivo della flora batterica della vasca di ossidazione per fini di monitoraggio precedentemente accordato);
- con nota assunta al protocollo regionale al n. 114243 del 28.03.2018 la Co.Gi.Fe. ha comunicato alla Regione Calabria il proprio subentro nella gestione dell'impianto, in forza dell'atto di fusione per incorporazione, registrato al n. 20334/14759 rep. presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 24.01.2018;
- con nota prot. N. 0129844 del 11.04.2018 l'Autorità Competente ha disposto di sospendere l'A.I.A. di cui al DDG n. 1576/2009, rilasciata in capo alla società Ecologica 2008 srl, (successivamente fusa per incorporazione nella Co.Gi.Fe.), in applicazione di quanto previsto dell'art. 29decies, comma 9, lettera b) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base degli accertamenti ARPACal di cui alla relazione prot. 10287 del 9.03.2018. Il tutto per il termine di 180 giorni e, comunque, per il tempo necessario alla conclusione della procedura di VINCA richiesta dalla Regione Basilicata in ragione alla vicinanza dell'impianto al SIC "Valle del Noce";
- con istanza del 24/08/2020, acquisita al n. 269861 di protocollo del 25/08/2020, la società CO.GI.FE. Ambiente srl ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo ex art 29octies D.lgs 152/2006 del provvedimento autorizzatorio, allegando le schede AIA e la documentazione prevista dalla modulistica IPPC regionale;
- con nota prot. 295354 del 16/09/2020 è stata richiesta integrazione dell'istanza, per la parte relativa alla Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Basilicata, con

contestuale interruzione dei termini del procedimento; con successiva nota prot. 359384 del 4.11.2020 è stato comunicato che la prosecuzione del riesame è subordinata al compimento della suddetta valutazione;

- con nota del 4/6/2021, la società CO.GI.FE. Ambiente srl ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale (Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Compatibilità ambientale 23AB.2021/D.00370) della Regione Basilicata, avente ad oggetto “Valutazione di Incidenza – fase screening, parere favorevole di VINCA per l’impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non”, sito in loc. San Sago del Comune di Tortora (CS);
- con nota prot. n. 368885 del 30/08/2021, il dipartimento Territorio e Tutela dell’ambiente dava comunicazione di avvio del procedimento del Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA in parola, provvedendo alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria, e indiceva conferenza di servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14ter, L. 241/90;
- in data 13 maggio 2022 veniva eseguito sopralluogo presso il sito di impianto da parte di componenti della STV (ing. Gambardella e geom. Corapi), tendente ad accertare l’effettivo stato dei luoghi, con redazione di apposito verbale;
- la STV ha dato atto, in esito a sue proprie riunioni istruttorie del 22/06/2022 e 28/06/2022, che l’istanza in oggetto attiene al riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDG n. 1576/2009 rilasciata alla ditta Ecologica 2008 srl (successivamente volturata alla ditta CO.GI.FE. srl), relativamente all’impianto di eliminazione di rifiuti pericolosi e non, individuato su un’area censita in catasto sulla particella 141 (ex 23) del foglio di mappa 4 del Comune di Tortora (CS), per lo svolgimento delle operazioni individuate con i codici, [D8], [D9], [D13], [D14], [D15], prevedendo una potenzialità di trattamento pari a 300 tonnellate/giorno e 110.000 tonnellate/anno;
- la STV ha formulato, in esito alle riunioni istruttorie del 22/06/2022 e 28/06/2022, parere favorevole, con proposta di 30 condizioni e prescrizioni, in merito al rilascio di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA di cui al DDG n. 1576/2009 “Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non” nel Comune di Tortora (CS) - (codice IPPC 5.1-5.3) alla società Co.Gi.Fe. srl (allegato 1);
- la prima seduta della Conferenza si è tenuta il 12/10/2022 e successivamente si sono tenute sedute intermedie il 9/3/2023 e il 27/2/2023;
- ARPA Calabria con nota 234923 del 24/5/2023 ha trasmesso il parere di competenza vidimato sul piano di monitoraggio e controllo relativo all’installazione in questione (allegato 4);
- il 24/5/2023 si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di servizi decisoria;
- la seduta conclusiva della conferenza di servizi si è tenuta il 31/5/2023 ed in essa si è dato atto dell’acquisizione di tutti i pareri necessari, con riserva di successiva valutazione da parte dell’amministrazione procedente su tutti gli atti e le risultanze acquisite; in particolare, come da verbale della seduta conclusiva (Allegato 5):
- è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante unico regionale, condizionato al rispetto delle 30 condizioni e prescrizioni specificate dalla STV nella propria istruttoria succitata;
- è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante unico della Provincia di Cosenza, condizionato al rispetto di prescrizioni sommariamente descritte nel verbale e successivamente meglio dettagliate nella nota 230030715 del 5/6/ 2023, acquisita al protocollo regionale al n. 251458 del 5/6/2023 (allegato 3);
- è stato acquisito il parere favorevole della Autorità di bacino del Distretto Meridionale dell’Appennino. Tale parere formalmente è incondizionatamente positivo per mancata partecipazione del rappresentante dell’ente alla seduta conclusiva della Conferenza

sincrona. Peraltro, la Conferenza ha preso atto in tale seduta delle condizioni precedentemente segnalate come necessarie dall'Autorità di bacino con nota 15358 del 23/5/2023 (allegato 2);

- è stato acquisito il parere favorevole di Arpa Calabria sul Piano di Monitoraggio e Controllo; tale parere, formalmente, è incondizionatamente positivo per mancata partecipazione del rappresentante dell'ente alla seduta conclusiva della Conferenza sincrona; peraltro, la Conferenza ha preso atto delle indicazioni precedentemente inviate con nota 234923 del 24/5/2023;
- è stato acquisito il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Cosenza, per quanto di competenza, ovvero la compatibilità dell'iniziativa ai sensi dell'art. 8 della LR 10/97;
- è stato acquisito il parere negativo del Comune di Tortora, motivato da 20 argomentazioni dettagliatamente illustrate nella nota prot. 8661 del 31/5/2023 (allegato 6), allegata al verbale della seduta;
  - con sentenza n. 01043/2023, pubblicata in data 17/7/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria si è pronunciato sul ricorso proposto da CO.GI.FE. Ambiente s.r.l nel procedimento n. 1098/2022 R.G., riconoscendo l'inerzia dell'amministrazione procedente e disponendo la nomina, quale commissario ad acta per la conclusione del procedimento, del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ministero;
  - con nota del 24/7/2023 i legali rappresentanti della società CO.GI.FE hanno provveduto alla notificazione di istanza al commissario ad acta, avviando così il decorso dei 90 giorni previsti dalla sentenza per concludere il procedimento;
  - con nota prot. MASE/129498 del 7/8/2023 il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha delegato per l'attività di Commissario ad Acta, l'ing. Paolo Cagnoli, dirigente della Divisione "Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale" del medesimo Ministero;
  - con nota prot. MASE/134914 del 22/8/2023 il Commissario ad acta delegato ha richiesto agli uffici regionali la trasmissione degli atti del procedimento;
  - con messaggi mail del 29 agosto 2023, 12 settembre 2023 e 20 settembre 2023 (acquisiti al protocollo MASE 148564, MASE/148571 e MASE/149150) il dott. Costantino Gambardella, per conto degli uffici regionali, ha trasmesso gli atti del procedimento al Commissario ad acta delegato;
  - dall'esame di tali atti risulta che l'istruttoria condotta dagli uffici regionali ha tenuto conto degli atti acquisiti nel procedimento ed in particolare delle osservazioni pervenute da parte del pubblico, sia nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio pubblico, sia oltre tale termine purché entro la chiusura della fase istruttoria. Tali osservazioni sono pervenute specificamente da parte: del Comune di Tortora (peraltro coinvolto direttamente nel procedimento), del Comune di Lauria, del Comune di Lagonegro, del Comune di Trecchina, del Comune di Rivello, del Comune di Nemoli, del Comune di Praia a Mare, del Comune di Aieta, del Comune di Maratea, dell'associazione "Italia Nostra" Sezione alto Tirreno Cosentino (singolarmente e congiuntamente alle associazioni Legambiente circolo Riviera dei Cedri, Lipu Coordinamento Calabria, WWF Calabria Citra, Comitato Difesa Ambiente Diamante Cirella), dell'associazione Legambiente-Basilicata, dell'associazione Legambiente-Maratea, della "Libera Associazione nomi e numeri contro la mafia";
  - per concludere il procedimento è stato necessario definire la posizione prevalente manifestata in sede di conferenza di servizi decisoria, effettuando, in conformità a quanto deliberato nella seduta conclusiva, la valutazione, per conto dell'amministrazione procedente, su tutti gli atti e le risultanze acquisite;

- effettuata tale valutazione, gli esiti della Conferenza sono stati comunicati ai soggetti partecipanti ed agli altri invitati con nota Mase/154299 del 28 settembre 2023, dando atto che:
- le condizioni richieste per l'assenso da parte dei rappresentanti unici di Regione e Provincia e da parte dell'Autorità di bacino distrettuale e ARPA Calabria sono tra loro compatibili, non configurano modifica sostanziale all'istanza e possono essere tutte accolte attraverso un esercizio di armonizzazione delle stesse condizioni;
- le motivazioni illustrate dal Comune di Tortora, nella nota prot. 8661 del 31/5/2023, per sostanziare il proprio parere negativo sono state puntualmente esaminate per valutare se esse siano pertinenti e coerenti con la proposizione del parere reso (negativo non sanabile), ed in tal caso se tale parere negativo, pur costituendo il parere di una sola amministrazione, configuri una posizione prevalente in considerazione delle competenze istituzionalmente attribuite; a tale proposito si è

**VALUTATO** quanto segue con riferimento alle 20 motivazioni illustrate dal Comune di Tortora nella sua nota prot. 8661 del 31/5/2023:

1. INTERVENUTA SCADENZA DELL'AIA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO - tale prima motivazione non è pertinente, in quanto insussistente, come già esaustivamente argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi in cui si precisava che *“si intende esteso il termine di validità dell'AIA (rilasciata con provvedimento 1576/2009 e successive integrazioni) a 12 anni trattandosi di installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, ragion per cui la predetta validità si intendeva estesa al 24/2/2021 – senza considerare la sospensione dell'autorizzazione a seguito delle intervenute vicende giudiziarie - e la domanda di riesame/rinnovo del 4/8/2020 si deve intendere legittimamente prodotta nei termini”*; a supporto di tali considerazioni pare giusto il caso di rammentare che, per determinare il termine per presentare riesame, il requisito della certificazione ISO è rilevante solo al momento del rilascio dell'autorizzazione (vedi art. 29. octies, comma 8, del D.Lgs. 152/06) e non è richiesto il suo mantenimento per tutta la durata dell'AIA, come asserito dal Comune in tale motivazione;
2. GARANZIE FINANZIARIE - tale secondo motivo non è pertinente, poiché basato su una erronea lettura della norma; difatti, come peraltro già argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, l'efficacia delle garanzie finanziarie da norma deve essere garantita al riavvio dell'impianto, non al rilascio dell'AIA (vedi art. 208, comma 11, lettera g, del D.Lgs. 152/06); al riguardo si riconosce la opportunità di rammentare nel dispositivo del presente provvedimento, come peraltro prassi, che il gestore è tenuto a prestare le necessarie garanzie fideiussorie previste dalla DGR 427/08 prima del riavvio dell'impianto;
3. VIA NON VALIDA AI FINI DEL RINNOVO AIA – PRESENZA DI STRUTTURE NON AUTORIZZATE - tale terzo motivo non è pertinente al procedimento in corso, perché la rimostranza, come peraltro già argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, si riferisce a *“questioni ampiamente superate con il rilascio dell'AIA (2009), previo svolgimento della conferenza di servizi nel corso della quale è confluito pure il parere favorevole del Comune di Tortora, che in nessuna attestazione o certificazione oppone vincoli”*, o in altre parole è relativa ad opere già realizzate in conformità ad una precedente autorizzazione alla costruzione, non annullata per violazione della disciplina VIA; al riguardo si rammenta che l'AIA è tenuta a richiamare le condizioni dei provvedimenti di VIA conclusi o in corso (sospendendo in tale ultimo caso il suo procedimento), ma non è la sede per valutare lacune del rispetto della disciplina VIA di opere già realizzate (vedi articoli 28 e 29 del D.Lgs. 152/06);
4. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE - tale quarto motivo non è pertinente al procedimento in corso, poiché l'AIA non è la sede per verificare a quale titolo

(proprietà, affitto, comodato, ecc...) il gestore disporrà delle aree su cui insiste l'impianto prima di avviare l'attività; in ogni caso le verifiche effettuate al riguardo dall'autorità procedente, di cui è dato conto nel verbale della quarta riunione della Conferenza di servizi, assicurano che per le particelle catastali interessate *“non risulta sia mai stata eccepita la titolarità, né che vi siano contestazioni in relazione ad occupazioni abusive a danno di terzi. Non possono trovare accoglimento i rilievi comunali circa la presunta discordanza tra le superfici a vario titolo impegnate(...) desunte dallo stesso Comune e rapportate agli elaborati VIA (2005), AIA(2009) e VINCA (2021) , atteso pure che le planimetrie consultate dal Comune e/o gli elaborati catastali, in particolare, non sono probatori. L'attività di raffronto eseguita dalla STV tra gli elaborati in atti dei procedimenti VIA, AIA e VINCA, così come presentati, ha evidenziato la sostanziale corrispondenza tra sagome e superfici dei predetti manufatti all'interno dell'immutata superficie catastale”*;

5. CAPACITA' DI SMALTIMENTO - tale quinto motivo non è coerente con la proposizione di un parere negativo non sanabile, e quindi non può motivare un diniego incondizionato dell'istanza; si rammenta che la norma richiede ove possibile la indicazione delle condizioni per superare i motivi di dissenso, ed in questo caso tale possibilità è manifesta; difatti la precisa fissazione della capacità di smaltimento di cui il Comune lamenta la assenza è già oggetto di una prescrizione nel parere STV, proposto dalla amministrazione procedente come schema di quadro prescrittivo, in cui si chiarisce il valore della potenzialità di trattamento che sarà autorizzata (300 t/g e 110.000 t/a); il Comune pare ignorare del tutto sia tale parere STV, sia la conseguente manifesta possibilità di proporre condizioni in proposito; evidentemente la posizione del Comune è che nessuna capacità di smaltimento, per quanto limitata, sarebbe accettabile e ciò è incoerente con la motivazione, che verte sul “quanto” sia la capacità di smaltimento e non sul “se” sia ammissibile una qualunque capacità di smaltimento; pertanto, in relazione a questa motivazione, il parere manca di un elemento necessario richiesto dalla norma, cioè le condizioni sufficienti a superare il dissenso, e non può essere considerato per difetto di motivazione;
6. DISTANZA DA CENTRI ABITATI, IMPATTI OLFATTIVI, ZONIZZAZIONE ACUSTICA - tale sesto motivo riguarda due distinti aspetti: la presunta incoerenza dell'AIA con le disposizioni del piano dei rifiuti regionale (impatti olfattivi) e la sua presunta incoerenza con la pianificazione urbanistica (impatti acustici); sul primo aspetto deve rilevarsi che in sede di conferenza di servizi l'autorità competente ad esprimersi in merito al piano dei rifiuti, attraverso il rappresentante unico regionale, non ha rilevato la sussistenza del problema, come illustrato nel verbale della quarta riunione della Conferenza e che pertanto su tale tema la posizione prevalente sarebbe comunque quella della Regione (competente per materia) e non quella del Comune; riguardo invece la presunta incoerenza della collocazione dell'opera rispetto al piano urbanistico, si rammenta, come peraltro già rilevato dalla amministrazione procedente durante la quarta riunione della Conferenza di servizi, che realizzazione dell'opera è già stata autorizzata con l'AIA 2009, provvedimento avente valore dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, e che tale autorizzazione costituisce ex lege variante agli strumenti urbanistici; a ciò consegue che, in linea di principio, dovrebbero essere i piani urbanistici ad adeguarsi, prendendo atto della presenza dell'installazione, e non viceversa, e conseguentemente per questo aspetto la motivazione è inconsistente; si rileva, comunque, che con riferimento alle problematiche inerenti all'impatto acustico e olfattivo, il Comune formula, seppure in modo poco chiaro, specifiche richieste riguardanti l'aggiornamento delle valutazioni d'impatto e l'adozione di misure per limitare ulteriormente le emissioni sonore; tali richieste, considerato che in un diniego è illogico chiedere l'introduzione di condizioni, possono essere recepite considerandole condizioni sufficienti a superare il dissenso limitatamente a questo specifico punto;
7. IRREGOLARITÀ E INSUFFICIENZA POZZO - tale settima motivazione non è pertinente al procedimento, poiché l'AIA in linea di principio non vincola i gestori all'impiego di

specifiche materie prime, né sostituisce le concessioni all'utilizzo di acque; al riguardo, come peraltro già considerato dall'amministrazione precedente durante la quarta seduta della Conferenza di servizi, si riconosce la opportunità di rammentare nella parte dispositiva del presente provvedimento, come peraltro è prassi, che l'AIA non costituisce deroga alla concessione validamente rilasciata, che dunque dovrà essere rispettata e controllata ai sensi della relativa normativa;

8. **ISTALLAZIONE PIEZOMETRI** - tale ottava motivazione non è pertinente al procedimento, poiché eventuali irregolarità amministrative nella acquisizione dei dati, richiesti da ARPA per presentare l'istanza, non ne inficiano la qualità tecnica, fermo restando che potranno essere oggetto di specifiche distinte contestazioni e sanzioni; si osserva, peraltro, che in proposito durante la quarta seduta della Conferenza di Servizi l'autorità precedente ha osservato che *"l'installazione di piezometri, trattandosi di presidi ambientali, è attività autorizzata dall'AIA – titolo assorbente di tutte le autorizzazioni – in forza dell'approvato PMC (con DDG n. 1576/2009)"*;
9. **INAGIBILITÀ LOCALI DI SERVIZIO** - tale nona motivazione non è pertinente al procedimento poiché non risulta che il gestore abbia richiesto nell'ambito del riesame di attestare tale agibilità; come chiarito nel verbale della quarta seduta della Conferenza di servizi, il gestore ha prodotto il certificato di agibilità n. 59 del 24/11/2006 relativo ad un opificio industriale; l'AIA non modifica, in quanto non oggetto dell'istanza, validità e legittimità di tale certificato rispetto alle opere edilizie ivi elencate, e pertanto resta fermo che eventuali abusi accertati dal competente ufficio comunale potranno essere soggetti alle procedure di legge in materia edilizia; resta altresì facoltà del gestore, prima della entrata in esercizio, richiedere modifiche a tale certificato con distinto procedimento;
10. **STOCCAGGIO RIFIUTI** – anche tale decima motivazione non è pertinente al procedimento; non risulta, difatti, che il gestore abbia richiesto nell'ambito del riesame di attestare tale agibilità modificando il certificato di agibilità già in suo possesso;
11. **CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI** - tale undicesima motivazione non è pertinente al procedimento; questo certificato, difatti, non è né una delle autorizzazioni sostituite dall'AIA (ed in particolare non è uno degli atti di assenso che possono essere ricompresi nell'autorizzazione ex art. 208, del D.Lgs. 152/06), né un elemento che tali autorizzazioni indicano come necessari alla chiusura del procedimento; al riguardo, peraltro, pare ragionevole dar conto esplicitamente, come prassi, del fatto che restano fermi i distinti obblighi in materia antincendio;
12. **CONCESSIONE DEMANIALE SCARICO** - tale dodicesima motivazione non è pertinente al procedimento, che non riguarda né può modificare concessioni di alcun tipo; peraltro essa si sostanzia in una raccomandazione alle autorità competenti ad effettuare delle verifiche in sito e non in chiare richieste rivolte al gestore;
13. **RELAZIONE DI RIFERIMENTO** - la tredicesima motivazione non è pertinente, poiché basata su una erronea lettura della norma; la relazione di riferimento, difatti, è da norma espressamente riferita alle potenziali contaminazioni determinate da "sostanze" utilizzate nell'installazione, dizione che esclude la pertinenza delle potenziali contaminazioni determinate da rifiuti, che devono essere oggetto di distinte azioni di monitoraggio e contrasto (peraltro già specificate nel quadro prescrittivo proposto); come chiarito nella quarta seduta della Conferenza di servizi, il gestore ha presentato la documentazione attestante l'esclusione dagli obblighi relativi alla relazione di riferimento, che è stata positivamente valutata;
14. **MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE** - la formulazione della quattordicesima motivazione non è coerente con la proposizione di un parere negativo non sanabile; in effetti lo stesso comune, nello specificarla, individua (se pure in maniera indiretta) le condizioni necessarie a superare il dissenso: la conduzione di prelievi *ante operam* per caratterizzare le acque sotterranee; considerando che in un diniego è illogico chiedere l'introduzione di



- condizioni, si ritiene che tale richiesta possa essere recepita considerandola condizione sufficiente a superare il dissenso, limitatamente a questo specifico punto;
15. REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE - tale quindicesima motivazione non è pertinente; in essa si lamenta l'assenza di dettagli progettuali relativi a nuove opere sufficienti ad esprimersi sulla loro realizzazione; a riguardo nel corso della quarta seduta della Conferenza di Servizi l'autorità precedente ha chiarito che *“viene erroneamente asserito che trattasi di nuova domanda di AIA, dal momento che non sussistono modifiche o ampliamenti impiantistici (strutturali) o di processo qualificabili come sostanziali o non sostanziali, rilevanti sia ai fini VIA ovvero ai fini AIA (per eventuali asserite nuove evenienze vincolistiche in presenza di un'installazione preesistente), tali da giustificare una replicazione di procedure già esperite. In più, il miglioramento tecnologico dell'impianto, in termini di adeguamento alle BAT di settore, viene proposto del gestore come condizione per la ripresa dell'esercizio unitamente all'adozione degli accorgimenti e delle misure preventive a salvaguardia dell'ambiente, degli habitat e degli ecosistemi a cui il gestore dichiara di voler dar corso ad autorizzazione rinnovata”*; ed è proprio in relazione a due opere civili accessorie, necessarie a dare attuazione a impegni ambientali del gestore (adeguamento reti fognarie e realizzazione del tubo di camminamento per le lontre), che secondo il Comune la documentazione è carente; al riguardo deve rilevarsi che il termine per richiedere integrazioni documentali nell'ambito del procedimento è decorso da tempo, e che in seduta decisoria conclusiva l'incertezza determinata da lacune documentali difficilmente può giustificare un assoluto diniego, sussistendo la possibilità di proporre efficaci condizioni per il superamento del diniego, quali tipicamente l'obbligo di sottoporre a riesame il progetto dettagliato; una di tali opere, pur essendo per espresso impegno del gestore propedeutica all'entrata in esercizio, si colloca al di fuori dell'installazione (addirittura interessando altri enti territoriali) e non ha alcuna connessione tecnica con l'esercizio da autorizzare e quindi non può essere oggetto dell'AIA, pertanto la realizzazione del tubo di camminamento per le lontre dovrà essere oggetto di distinta autorizzazione all'esercizio; per l'intervento migliorativo sulla rete fognaria tutte le altre amministrazioni non condividono le riserve del Comune sul grado di dettaglio del progetto, anche in considerazione del fatto che tale opera costituisce un importante presidio ambientale non rilevante come modifica *“ai fini VIA ovvero ai fini AIA”*; resta fermo che, ove la realizzazione di tale opera determini un quadro progettuale sostanzialmente difforme da quanto delineato nell'istanza, resterà in capo al gestore l'obbligo di acquisire con distinte procedure, ad esempio con riesame dell'AIA, le autorizzazioni eventualmente necessarie per realizzare le citate opere accessorie;
16. MANCATO COINVOLGIMENTO ALTRI SOGGETTI - con tale sedicesima motivazione si contesta la decisione operata dal responsabile regionale del procedimento di non coinvolgere (se non limitatamente alla definizione della VINCA) la Regione Basilicata e gli enti locali limitrofi in sede di Conferenza di servizi; in realtà risulta che tali soggetti furono invitati alla prima, seconda e terza riunione della Conferenza di Servizi, e che quindi la loro esclusione dai successivi lavori decisori non costituisce una dimenticanza, ma una precisa scelta dell'autorità precedente; si rammenta al riguardo che tale coinvolgimento allargato è dovuto in caso ci possano essere effetti ambientali negativi significativi nelle regioni confinanti; evidentemente il responsabile del procedimento, acquisita la VINCA e gli elementi informativi definiti nelle prime sedute della Conferenza, ha ritenuto che tale possibilità era da escludere, circostanza di cui, peraltro, è data esplicita evidenza nel verbale della quarta Conferenza di Servizi; al riguardo si riconosce la prevalenza, per competenza, della posizione della amministrazione precedente rispetto a quella del Comune;
17. COMPOSIZIONE NON PERFETTA DELLA CONFERENZA - con la diciassettesima motivazione si eccepisce circa la decisione operata dal responsabile regionale del procedimento di non coinvolgere in conferenza di servizi una serie di soggetti ulteriori, se non limitatamente alla definizione della VINCA; al riguardo si osserva che alcuni dei soggetti

- indicati (Vigili del fuoco e Soprintendenza) rappresentano amministrazioni statali il cui coinvolgimento non è previsto dalla normativa relativa alle AIA regionali, mentre altri due dei soggetti indicati (uffici regionali) sono stati formalmente rappresentati in conferenza sincrona dal rappresentante unico dell'amministrazione regionale; per quanto riguarda infine la Regione Basilicata e il Comune di Trecchina vale quanto detto al punto precedente riguardo la prevalenza, per competenza, della posizione della amministrazione precedente rispetto a quella del Comune in merito alle valutazioni sulla necessità di tale coinvolgimento;
18. INCOMPATIBILITÀ DELL'AREA - la diciottesima motivazione non è pertinente al procedimento; il Comune ritiene che l'area sia inadatta da un punto di vista ambientale e le opere illegittime perché in contrasto con lo strumento urbanistico; come già detto nel corso della quarta seduta della Conferenza di servizi, si tratta di argomentazioni non pertinenti al procedimento poiché la realizzazione e collocazione dell'opera è stata già oggetto di VIA positiva e già autorizzata nel 2009 con provvedimento che costituisce variante agli strumenti urbanistici;
19. PARERE SANITARIO - la diciannovesima motivazione non è coerente con il parere reso; alla luce di tale motivazione, difatti, il Sindaco dovrebbe, in qualità di ufficiale di governo in materia sanitaria, esercitare i propri poteri ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nelle forme specificate all'articolo 29. quater, comma 6 del D.Lgs. 152/06, ovvero facendo acquisire agli atti prescrizioni sanitarie cui la conferenza dovrebbe armonizzare le condizioni dell'AIA; pertanto, con riferimento alle motivazioni di questo punto, il parere manca del quadro prescrittivo, in questo caso necessario ex lege, il cui rispetto consentirebbe di superare il dissenso; a riguardo, peraltro, si rammenta che il TAR, con sentenza n. 268/2016 del 5 febbraio 2016 relativa alla installazione in oggetto, ha già ribadito che l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 216 e 217 del RD 1265/34 deve essere motivato da verifiche ed istruttorie, e non da affermazioni generiche ed astratte, e deve avere ad oggetto situazioni non affrontabili con *“rimedi ordinari in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione”* e per i quali si rileva la *“assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile”*;
20. USI CIVICI – la ventesima motivazione non è pertinente al procedimento, come già considerato dal responsabile del procedimento durante la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, in cui precisava che *“la definizione dell'esistenza o meno dell'uso civico in questione è stata demandata al Commissario Usi Civici cui la Cogife si è rivolta e che nessun altro soggetto può, allo stato attuale, portare avanti il procedimento di ricognizione del vincolo”*; tale considerazione è stata espressamente confermata anche con sentenza dal TAR;

**RITENUTO** che, pertanto, alla luce delle valutazioni effettuate:

- le motivazioni illustrate dal Comune di Tortora nella nota prot. 8661 del 31/5/2023 numerate 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20 risultano non pertinenti al procedimento;
- le motivazioni illustrate dal Comune di Tortora nella nota prot. 8661 del 31/5/2023 numerate 5 e 19 risultano incoerenti con il parere negativo e non sanabile reso, e dunque non sono suscettibili di motivarlo;
- le motivazioni illustrate dal Comune di Tortora nella nota prot. 8661 del 31/5/2023 numerate 16 e 17 giustificano il parere negativo e non sanabile reso, ma a riguardo si riconosce per materia la prevalente competenza di altra amministrazione (la Regione);
- riguardo le motivazioni illustrate dal Comune di Tortora nella nota prot. 8661 del 31/5/2023 numerate 6 e 14 si rileva che per tali specifici punti il parere reso individua, se pure implicitamente, condizioni per superare il dissenso; tali condizioni risultano compatibili con le condizioni cui è stato condizionato l'assenso da parte delle altre amministrazioni, e non risultano configurare modifica sostanziale all'istanza e possono pertanto essere tutte accolte attraverso un esercizio di armonizzazione del quadro prescrittivo;

**VISTA** la nota N.0016909/2023 del 04/10/2023 con la quale il Comune di Tortora manifesta il suo dissenso in ordine alla individuazione degli esiti della Conferenza di Servizi comunicati ai soggetti partecipanti ed agli altri invitati con nota Mase/154299 del 28 settembre 2023, contestando tra l'altro la legittimità dell'avvio del procedimento e proponendo conseguentemente l'adozione di un provvedimento di archiviazione;

**DATO ATTO** che il giorno 12 ottobre 2023, per consentire al Comune di Tortora di illustrare più ampiamente la sua posizione sulla conclusione del procedimento, è stata organizzata una sua audizione da parte del Commissario ad Acta presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**CONSIDERATO** che tali contributi del Comune di Tortora, oltre ad essere irrivalenti, nulla innovano rispetto alla posizione già ampiamente illustrata durante lo svolgimento del procedimento e già tenuta in conto come sopra illustrato;

**CONSIDERATO** che tali contributi del Comune di Tortora hanno peraltro evidenziato la opportunità di chiarire che, come risulta dal verbale della quinta seduta decisoria della Conferenza di Servizi, non sono state considerate pertinenti al procedimento le considerazioni rese dalla ASP in relazione a certificato di agibilità, messa a terra degli impianti elettrici, gruppo elettrogeno, formazione personale e controlli in uscita alla depurazione;

**CONSIDERATO** che tali contributi del Comune di Tortora hanno inoltre evidenziato la opportunità di chiarire che in chiusura della quinta riunione della Conferenza di Servizi il Presidente ha manifestato una riserva di esame non in veste di rappresentante unico regionale, poichè nel corso della Conferenza di Servizi il parere della Regione Calabria è stato efficacemente espresso, ma piuttosto in veste di responsabile del procedimento, data la difficoltà di individuare la posizione prevalente;

**DATO ATTO:**

- che gli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi hanno presentato ulteriori condizioni in merito all'oggetto (allegati 2, 3 e 6);
  - che, per quanto sopra illustrato la posizione prevalente della Conferenza di servizi è stata di accoglimento dell'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, condizionato al rispetto delle prescrizioni e condizioni indicate in Conferenza di Servizi;
  - che il proponente nell'ambito dell'istanza ha presentato di un apposito elaborato (20.022.03P.026) con cui ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi del DM 104 del 15/04/2019;
  - delle risultanze fin qui acquisite e della sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del procedimento in parola ed il rilascio del provvedimento di autorizzazione;
  - in particolare, che ai fini del rilascio del suddetto provvedimento, sono stati acquisiti nel procedimento i seguenti pareri, dettagliati in allegato:
    1. Amministrazione comunale di Tortora - Parere negativo non sanabile (vedi nota prot. 8661 del 31/5/2023 - allegato 6);
    2. Regione Calabria - Parere favorevole per il rilascio dell'AIA con prescrizioni della STV (esito riunioni istruttorie del 22/06/2022 e 28/06/2022 - allegato 1);
    3. ARPA Calabria - Dipartimento Provinciale di Cosenza - Parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo (vedi nota 234923 del 24 maggio 2023, allegato 4);
    4. Autorità di Bacino Distrettuale - parere favorevole con condizioni (vedi nota 15358 del 23 maggio 2023 - allegato 2);
    5. Provincia di Cosenza - parere favorevole con condizioni (poi dettagliato con nota 230030715 del 5 giugno 2023 - allegato 3);
- che risultano pertanto acquisite le valutazioni richieste ai sensi dell'art 29 quater, punto 6, del D. lgs n. 152/2006 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- che con prot. prot. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0289302\_20230920, è stata effettuata richiesta di comunicazione antimafia nei confronti del legale rappresentante della citata ditta e che è pertanto possibile concludere il procedimento, con riserva di revoca immediata del provvedimento in caso di pervenuto successivo esito negativo delle verifiche in parola, sulla base delle autocertificazioni prodotte ai sensi dell'art. 89 D.lgs. n.159/2011;
- che è stato richiesto alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro - Casellario Giudiziale, il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per la soc. CO.GI.FE. AMBIENTE S.R.L, ottenendo la risposta prot. n. 844/2023/R del 21/09/2023 con la quale si attesta che dalla banca dati del Casellario giudiziale risulta: "NULLA" per il soggetto Caporizzi Carlo.
- che il D. Lgs. 46/2014 ha previsto che le Autorizzazioni Integrate Ambientali abbiano durata di anni 10 (salvo una durata maggiore di 12 o 16 anni nel caso in cui il gestore sia in possesso rispettivamente delle certificazioni ambientali UNI EN ISO o EMAS);

**ATTESO CHE:**

- il "Parere STV" (allegato n. 1) ed il "Verbale conferenza servizi del 31/05/2023" (allegato n. 5), costituiscono parte integrante del presente atto amministrativo, quali atti tecnici contenenti le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;
- per quanto riguarda Piano di Monitoraggio e Controllo si fa riferimento al documento approvato da Arpa Calabria, trasmesso con nota prot. n 234923 del 24 maggio 2023, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4);
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**ATTESTATA** sulla scorta dell'istruttoria e della verifica della completezza del procedimento rese dagli uffici regionali, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**DECRETA**

per quanto sopra indicato:

**A. di richiamare** la narrativa che precede, che si intende in questa parte integralmente trascritta, come parte integrante e sostanziale del presente atto.

**B. Di prendere atto** e, di conseguenza, adottare gli esiti della Conferenza di servizi valutati come da premessa e condivisi con nota del 28 settembre 2023 e, per l'effetto di rilasciare, alle condizioni di seguito specificate, ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento di riesame con valenza di rinnovo, della Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della Soc. Co.Gi.Fe. Ambiente srl, con sede legale in Milano alla Via Washington n. 98, partita IVA 02672700735, e sede operativa in località San Sago nel Comune di Tortora, per l'esercizio dell'installazione esistente presso lo stesso sito.

**C. Di prendere atto che:**

- il "Parere STV" (allegato n. 1) costituisce parte integrante del presente atto amministrativo, quale atto tecnico contenente le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;
- il "Verbale conferenza servizi del 13/07/2023" (allegato n. 5), assieme agli ivi richiamati pareri resi sia dalla Provincia di Cosenza (allegato n. 3), sia dalla Autorità di bacino distrettuale (allegato n. 2), e sia dal Comune di Tortora limitatamente ai punti 6 e 14 (allegato n. 6), costituiscono parte del presente atto amministrativo, quali atti tecnici che illustrano condizioni aggiuntive d'esercizio dell'impianto in oggetto, come specificato in premessa;
- per quanto riguarda Piano di Monitoraggio e Controllo si fa riferimento al documento approvato da Arpa Calabria, trasmesso con nota prot. n. 234923 del 24 maggio 2023 ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4).

D. **Di subordinare**, pertanto, il rilascio del presente provvedimento alle seguenti condizioni - prescrizioni.

1. Il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali cui si fa riferimento nel presente atto amministrativo, sintetizzati nella *sezione n. 1 – condizioni* riportati più nel dettaglio nei seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale:

- Allegato n. 1 – Parere STV,
- Allegato n. 2 – condizioni AdB,
- Allegato n. 3 – Condizioni Provincia,
- Allegato n. 4 – Piano di Monitoraggio e Controllo,
- Allegato n. 6 – parere del Comune di Tortora limitatamente ai punti 6 e 14.

2. È comunque fatto obbligo al gestore di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche dell’installazione e di rispettare i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dalle norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi.

3. Il gestore, nel momento in cui diverranno cogenti nuove disposizioni normative nazionali o regionali più restrittive, dovrà predisporre un documento di verifica di conformità - adeguamento alle nuove disposizioni da sottoporre all’Autorità Competente, che potrà procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione.

4. A garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio dell’installazione, il gestore è tenuto a dotarsi – a pena di decadenza dell’autorizzazione – di apposita garanzia finanziaria, secondo termini e le modalità di cui di cui alla D.G.R. n. 427 del 23/06/2008. Ciò entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e comunque almeno 30 giorni prima della entrata in esercizio degli impianti attualmente fermi, fermo restando l’obbligo di ulteriori adeguamenti della suddetta garanzia finanziaria che dovessero essere disposti dall’autorità competente o dalla variazione delle condizioni (es. quantitativo di rifiuti; certificazione ISO - EMAS).

E. **Di dare atto** che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento ha durata di anni 10 dall’emanazione dello stesso.

F. **Di stabilire** che in caso di variazione delle condizioni di cui all’art. 8 – Allegato A alla DGR 427/2008 – “riduzioni”, si dovrà procedere alla tempestiva comunicazione all’autorità competente ed all’adeguamento dell’importo dovuto per la garanzia finanziaria.

G. **Di prevedere** che il presente provvedimento può essere soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’articolo 29octies, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06.

H. **Di stabilire** che per il riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione il gestore deve inviare, almeno 6 mesi prima della scadenza indicata alla lettera E, una domanda di riesame corredata dalle informazioni richieste dalle norme e regolamenti vigenti. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continuerà l'attività sulla base della presente AIA.

I. **Di disporre** la trasmissione di copia del presente atto di rinnovo dell’autorizzazione alla Co.Gi.Fe. Ambiente srl, al Comune di Tortora, alla Provincia di Cosenza, all’ARPA Calabria - Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale.

J. **Di stabilire** che è attribuita ad ARPA Calabria la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle condizioni ambientali previste nel presente provvedimento autorizzatorio e relativi allegati.

K. **Di fare presente** che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

L. **Di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Commissario ad acta delegato.

M. **Di precisare** che, come illustrato in premessa, il presente provvedimento è emanato con riserva di revoca immediata in caso di pervenuto successivo esito negativo delle verifiche richieste con prot. prot. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0289302\_20230920, inerenti la comunicazione antimafia nei confronti del legale rappresentante della ditta.

Sottoscritta dal Commissario ad Acta

**Paolo Cagnoli**

(con firma digitale)